



Provincia di Potenza

85035 Piazza G. Marconi, n.22 - tel 097392034 - fax 097392033

C.F. 82000470763 - P.I. 00889270765

UFFICIO DEL SINDACO

---

Ordinanza N.54/2022

**OGGETTO: Quarantena domiciliare obbligatoria  
MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA INFEZIONE DA COVID-19**

## IL SINDACO

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica in particolare l'art. 32, che dispone "... sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, il cui articolo 117(Interventi d'urgenza) prevede che: " 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri o organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti regionali";

**VISTO** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2020 n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il cui comma 5 dispone che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi rivolti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

che testualmente recita: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*"

### VISTE:

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e la successiva del 11/03/2020 con la quale è stata valutata;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia COVID-19 è stata valutata come pandemia;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 ottobre 2020 con la quale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo n.1 del 2018, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 gennaio 2021, con la quale, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Decreto Legislativo n.1 del 2018, è stato prorogato fino al 30 Aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 di proroga dello stato di emergenza sino al 31 luglio 2021;
- il Decreto Legge 23 luglio 2021 n.105, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2021;
- **VISTE le seguenti fonte normative** (consultabili: <http://www.governo.it/node/19343>):

**Richiamate le Circolari e le Ordinanze del Ministro della Salute, attualmente vigenti, come riportate sulla pagina web:**

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&iPageNo=1>:

**PRESO ATTO DELLA Circolare del Ministro della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, n.32850 del 12 ottobre 2020, avente ad oggetto "COVID-19 - indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena"** (Circolare che fa seguito alle Circolari della predetta Direzione Generale: n.6607 del 29/02/2020 - n.11715 del 03/04/2020 n.18584 del 29/05/2020 -n.30847 del 24/09/2020);

**VISTO** il Decreto Legge N.221 del 23 dicembre 2021;

**VISTO** il Decreto Legge N.229 del 30 dicembre 2021;

**VISTO** l'Ordinanza N.1 del 05.01.2022 del Presidente della Regione Basilicata;

VISTO il D.P.C.M. del 21 Gennaio 2022;

**DARE ATTO** dello screening scolastico del 09 gennaio 2022, avvenuto mediante tamponi antigenici rapidi forniti dall'ASP;  
**DARE ATTO** dell'email da parte della dott.ssa Caterina FOCARACCIO - USCO Distretto di Senise, in data 26 Febbraio 2022, avente ad oggetto: Quarantene Noepoli nei confronti di: OMISSIS, OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS Via OMISSIS, domicilio attuale Via OMISSIS in Noepoli (PZ). Quarantena dal 25/02/2022 al 02/03/2022;

**PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA INDICATE** che si intendono qui integralmente richiamate,

emana la seguente

## **ORDINANZA**

### **Art.1**

**(Misure urgenti di contenimento la diffusione sul territorio comunale da contagio COVID-19)**

**1. A CARICO di:**

- OMISSIS OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS Via OMISSIS, domicilio attuale Via OMISSIS Noepoli (PZ);

**2. DI OSSERVARE: Un periodo di Quarantena Obbligatoria con decorrenza immediata e fino al 02/03/2022** (e comunque fino ad esito negativo del tampone), così come disposto dell'USCO Distretto di Senise;

### **Art. 2**

**(Disposizioni finali)**

- a) **CHE la presente Ordinanza** sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, trasmessa o notificata all'interessato (genitori o tutori in caso di minori).
- b) **DISPONE ALTRESI'** la trasmissione a mezzo PEC della presente Ordinanza a:
  - Prefettura di Potenza: [protocollo.prefpz@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpz@pec.interno.it);
  - Presidente della Giunta Regionale di Basilicata: [Presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it](mailto:Presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it)
  - Regione Basilicata - Direzione Protezione Civile: [ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it)
  - Compagnia Carabinieri di Senise: [tpz21644@pec.carabinieri.it](mailto:tpz21644@pec.carabinieri.it)
  - Stazione dei Carabinieri di Noepoli: [tpz30486@pec.carabinieri.it](mailto:tpz30486@pec.carabinieri.it)
  - Stazione Carabinieri Parco di Noepoli: [fpz42710@pec.carabinieri.it](mailto:fpz42710@pec.carabinieri.it)
  - Azienda Sanitaria di Potenza: [protocollo@pec.aspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it)
  - Alla Ditta appaltatrice del servizio di RSU: [blugaia@pec.blugaia.it](mailto:blugaia@pec.blugaia.it)
- c) **AVVERTE** che la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- d) **INFORMA** che ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'adozione.

*Dalla residenza Municipale, addì 27 Febbraio 2022*

Il Sindaco

*( F.TO geom. Francesco Antonio CALABRESE)*